



COMUNE DI LOSINE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 09 DEL 07/06/2012

INDICE

CAPO I – Norme generali

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Abitazione principale
Art. 3	Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
Art. 4	Pertinenze
Art. 5	Esenzioni
Art. 6	Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento
Art. 7	Aree divenute inedificabili
Art. 8	Determinazione base imponibile per particolari tipologie di fabbricati
Art. 9	Denunce
Art. 10	Versamenti
Art. 11	Limite di esenzione per versamenti e rimborsi derivanti dall'attività di controllo
Art. 12	Attività di controllo

CAPO II – Accertamento con adesione

Art. 13	Accertamento con adesione
Art. 14	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
Art. 15	Atto di accertamento con adesione
Art. 16	Adempimenti successivi
Art. 17	Effetti della definizione

CAPO III – Riscossione Coattiva

Art. 18	Riscossione coattiva
---------	----------------------

CAPO IV – Norme finali

Art. 19	Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 20	Entrata in vigore del regolamento

Allegato A) Valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento.

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

(art. 13 del D.L. 201/2011 e artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 ed all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e s.m.i., e per le normative richiamate dal predetto articolo, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Articolo 2

Abitazione principale

(art. 13, commi 2 e 10 del D.L. 201/2011)

1. Per abitazione principale si intende quella di **dimora abituale** e residenza anagrafica, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale. A dimostrazione del requisito della dimora abituale potrà essere richiesta la presentazione delle bollette delle utenze intestato al soggetto passivo IMU, dalle quali si evinca un uso costante dell'immobile.

2. Le agevolazioni previste per l'abitazione principale si applicano solo se il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell'abitazione stessa.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; in tal caso il contribuente dovrà comunicare all'ufficio tributi i dati identificativi dell'abitazione principale.

3. È equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o di abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza permanente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56 della L. 662/1996).

4. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. L'imposta deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di €. 50,00 prevista per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stessi dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Articolo 3

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

(art. 13, commi 6, 7, 8 e 10 del D.L. 201/2011 e art. 52 del D.Lgs. 446/1997)

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono confermate le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito annualmente dal Consiglio Comunale nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3 L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.

Articolo 4

Pertinenze

(art. 13, commi 2 e 10 del D.L. 201/2011)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, fino ad un massimo di tre pertinenze, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.

2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

3. Nel caso di più pertinenze appartenenti alla medesima categoria catastale, salvo diversa dichiarazione/comunicazione da parte del contribuente, sarà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.

4. Le disposizioni si applicano anche per gli alloggi non locati posseduti dagli anziani o disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente.

Articolo 5

Esenzioni

(art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 e art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011)

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili (art. 7 comma 1. lettera a del D.lgs n. 504 del 1992) posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. A tal fine sono considerati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali oltre alla sede istituzionale, tutti gli immobili adibiti a servizi pubblici.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

1. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
2. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
3. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
4. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
5. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
6. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
7. i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
8. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali (art. 7, comma 1., lett. i del D.Lgs. 504/92), l'esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 6

Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento

(art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, art. 8, comma 4 del D.Lgs. 23/2011
e art. 59 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 446/1997)

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta municipale propria sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento sub. Lettera A).

2. I valori di cui al precedente comma 1. potranno essere variati di anno in anno mediante deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; i nuovi valori delle aree fabbricabili entreranno quindi in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio. In assenza di modifiche, si intendono confermati i medesimi valori anche per l'anno successivo.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo. Analogamente, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le medesime aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori venali in comune commercio all'epoca del versamento.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/1992.

Articolo 7

Aree divenute inedificabili

(art. 59, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 446/1997)

1. È possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili.

2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire ad atti amministrativi adottati dal Comune quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché a vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Saranno rimborsate le imposte versate fino ai due anni precedenti la data di adozione dell'atto che ne determina l'inedificabilità.

4. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso dell'imposta versata è che:

a) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;

b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;

c) sia inoltrata specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato.

Articolo 8

Determinazione base imponibile per particolari tipologie di fabbricati

1. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali F3 ed F4 senza attribuzione di rendita e per i fabbricati censiti nel Catasto Terreni con qualità di Ente Urbano per i quali risulta effettuato il tipo mappale ma non il relativo accatastamento la base imponibile ai fini dell'imposta municipale propria è costituita dal valore venale in comune commercio della superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno) moltiplicato per il numero dei piani.

2. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per i predetti fabbricati risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento sub. Lettera A).

3. La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati di interesse storico od artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico preesistente o sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6.6.2001 N. 380 e che costituisca pericolo per l'incolumità delle persone.

La riduzione del 50% dell'imposta avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva o della perizia.

Articolo 9

Denunce

(art. 9, comma 6 del D.Lgs. 23/2011)

1. Per gli obblighi di dichiarazione si rinvia alle disposizioni legislative in materia.

2. Per ogni agevolazione introdotta con il presente regolamento dovrà essere presentata apposita richiesta dichiarativa che avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso, i soggetti interessati sono tenuti a dichiarare, nelle forme e nei termini sopra indicati, le modificazioni intervenute.

Articolo 10

Versamenti

(art. 13, comma 12 del D.L. 201/2011, art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e art. 59, comma 1 lett. i) ed o) del D.Lgs. n. 446/1997)

1. I soggetti obbligati devono eseguire i versamenti in base alle disposizioni legislative in materia. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta inferiore ad € 5,00.
2. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
3. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico individuate con criteri fissati dalla Giunta Comunale, il funzionario responsabile dell'imposta può concedere una rateazione del versamento del tributo fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, senza interessi.
5. La Giunta Comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.

Articolo 11

Limite di esenzione per versamenti e rimborsi derivanti dall'attività di controllo

1. Non si fa luogo alla riscossione ed alla restituzione di somme relative all'I.M.U., comprensive di eventuali sanzioni od interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito o debito derivante dall'attività di controllo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di € 5,00.

Articolo 12

Attività di controllo

(art. 52 e art. 59, comma 1 lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997)

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo alla Giunta Comunale tutte le possibili azioni da intraprendere.
2. Per incentivare l'attività di controllo dell'I.M.U., ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti in attività di controllo e recupero dell'imposta municipale propria, potrà essere riconosciuto un compenso incentivante, da definirsi in sede di contrattazione decentrata.

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 13

Accertamento con adesione

(art. 9, comma 5 del D.Lgs. 23/2011, D.Lgs. n. 218 del 19/6/1997 e
art. 59 comma 1, lett. m) del D.Lgs. 446/1997)

1. È introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ai fini dell'imposta municipale propria – IMU, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con l'adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo.
3. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione del tributo conseguente all'attività di controllo formale della dichiarazione.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano pertanto dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Articolo 14

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il Funzionario Responsabile IMU, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia ai soggetti obbligati invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile disporrà, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati.

7. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Articolo 15

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un terzo.

Articolo 16

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente art. 13, con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data del perfezionamento dell'atto di adesione.

3. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione
- b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura di due punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno sulla somma ancora dovuta, decorrenti dalla data di scadenza della rata non versata (comma 165, articolo 1, L. 296/2006).

4. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Articolo 17

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del

precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

CAPO III RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 18 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente.

2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo coattivo ai sensi del DPR 602/1973 o mediante ingiunzione fiscale ai sensi del RD 639/1910.

3. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento, nonché la sottoscrizione di richieste, avvisi di accertamento e rimborsi. Il nominativo del Funzionario Responsabile deve essere comunicato entro 60 giorni dalla nomina alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 19 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze e, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; verrà pubblicato inoltre sul sito internet comunale, nonché sul sito internet della Fondazione IFEL o similari.

Articolo 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



COMUNE DI LOSINE
PROVINCIA DI BRESCIA

ALLEGATO A)

VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

ZONA URBANISTICA P.G.T.	Valore al mq.
Lottizzazione approvata in via definitiva (comprese aree PA MIX)	Euro 60,00
Aree di completamento	Euro 60,00
Aree edificabile in PGT con lottizzazione non ancora adottata (comprese aree PA MIX)	Euro 50,00
Area artigianale già lottizzata (zone D1 e D2)	Euro 25,00
Area artigianale con lottizzazione non ancora adottata (zone D1 e D2)	Euro 15,00
<u>Importo minimo del versamento</u>	Euro 5,00